

## QUADRO DI SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA

### Articolo 678 Codice di procedura penale

#### Procedimento di sorveglianza

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>La riforma della disposizione che regola il procedimento di sorveglianza si articola su tre modifiche.</i></p> <p><i>Con il primo intervento, si modifica il comma 1-ter, espungendo il riferimento alla situazione di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p., così da consentire l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione o di un beneficio extramurario di natura terapeutica (D.P.R. n.309/1990) da parte del magistrato relatore anche nell'ipotesi di soggetti detenuti, così da amplificare l'effetto deflativo del procedimento anticipatorio de plano gestito dal giudice monocratico.</i></p>
<p>1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari,</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>La seconda modifica è volta ad ampliare l'area applicativa della decisione assunta in via monocratica dal giudice relatore del procedimento, che potrà applicare una misura alternativa procedendo de plano e con motivazione semplificata.</i></p> <p><i>La terza modifica estende il termine a disposizione delle parti per presentare l'eventuale opposizione contro la decisione del giudice relatore, tenendo conto delle maggiori difficoltà che ordinariamente incontra la persona detenuta nel contatto con il difensore e nella raccolta degli</i></p>

<p>alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.</p> <p>1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p>	<p>1-ter. Quando la pena, <b>anche residua</b>, da espiare non è superiore a <b>due anni</b>, per la decisione sulle istanze <b>volte ad ottenere la concessione di una delle misure di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 50, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico</b> il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità <b>e motivata con riferimento alla sussistenza dei relativi presupposti</b>, può applicare una delle misure <b>sopra indicate</b>. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di <b>quindici</b> giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla</p>	<p><i>elementi da sottoporre al tribunale a sostegno dell'impugnativa. Viene, altresì, precisato che l'effetto sospensivo dell'opposizione si ha soltanto relativamente alle decisioni che riguardano il condannato c.d. "libero sospeso", mentre il provvedimento pronunciato in relazione alla persona detenuta è immediatamente esecutivo, ancorché opposto, poiché comporta in ogni caso un effetto positivo de libertate in favore del condannato.</i></p>
--	---	---

<p>2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.</p> <p>3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.</p> <p>3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.</p> <p>3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di</p>	<p>revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza <b>pronunciata nei confronti del condannato che non si trova in stato di detenzione</b>, è sospesa.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	
--	---	--

<p>partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.</p> <p>3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	
--	-------------------------	--

**Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)**

**Art. 35-ter**

**(Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza vigente dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.</p> <p>2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00</p>	<p>1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni <b>cinque</b> durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.</p> <p><i>Identico</i></p>	<p><i>L'intervento sulla disciplina processuale dell'art.35-ter ord. penit. mira ad accelerare i tempi di definizione delle procedure di applicazione dell'indennizzo per la detenzione sofferta in violazione dell'art. 3 CEDU, introducendo anche per i procedimenti assegnati alla competenza del magistrato di sorveglianza un modello di procedimento a contraddittorio differito ed eventuale, analogamente a quanto già avviene con riferimento ai procedimenti di competenza del giudice civile che procede con rito de plano ai sensi dell'art. 737 c.p.c. La riforma persegue l'obiettivo di abbattere le tempistiche di decisione, consentendo l'immediata efficacia delle decisioni assunte dal magistrato di sorveglianza (in non infrequenti casi liberatorie), salvaguardando al contempo le esigenze difensive. Infatti, secondo i dati disponibili, il disposition time relativo alla definizione dei procedimenti ex art.35-ter ord. penit., è, in media, di 234 giorni (con punte di 865 e addirittura 1284 giorni). Una tale criticità rende scarsamente effettivo il rimedio risarcitorio, soprattutto quando l'istanza del detenuto è presentata – come spesso accade – a ridosso del fine-pena, comportando, proprio a</i></p>

<p>per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.</p> <p>3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.</p>	<p><i>Identico</i></p> <p><b>4. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.</b></p>	<p><i>causa delle tempistiche imposte dalla procedura (artt. 666 e 678 c.p.p.), che l'indennizzo eventualmente riconosciuto venga corrisposto in forma monetaria alla persona ormai libera, senza quindi avere alcun impatto sulla deflazione del sovraffollamento carcerario e comportando – tra l'altro - ingenti oneri a carico dell'erario. Alla luce del dato statistico, rilevato sempre dai dati disponibili, per cui nella grande maggioranza dei casi, i procedimenti si definiscano con un riconoscimento quantomeno parziale della pretesa indennitaria azionata e della natura cartolare dell'istruttoria, la riforma introduce - con il comma 4 della disposizione interessata alla modifica normativa – la previsione che estende ai procedimenti di cui all'art. 35-ter ord. penit. il procedimento "bifasico" a contraddittorio eventuale disciplinato dall'art. 667, comma 4, c.p.p. Alla più celere decisione assunta dal magistrato di sorveglianza si accompagna il mantenimento delle garanzie difensive, stante la possibilità per le parti di proporre opposizione nei confronti della decisione assunta de plano davanti al magistrato di sorveglianza, che decide nella pienezza del contraddittorio. Tale modifica consentirà, in definitiva, un notevole risparmio di energie processuali in primo grado, posto che vi è un tasso molto elevato di accoglimenti, mentre il più complesso procedimento in presenza delle parti resterebbe riservato ai soli – e statisticamente minoritari – casi in cui in prima istanza la domanda non sia stata accolta.</i></p>
---	---	---

	<p><b>5. La parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata a tutti gli effetti. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</b></p>	<p><i>La seconda modifica vuole implementare il tasso di effettività del rimedio, elevando la misura dell'indennizzo concesso in forma specifica, così da esaltarne anche l'effetto deflattivo.</i></p> <p><i>Con l'introduzione del nuovo comma 5, si chiarisce, al fine di implementare ulteriormente l'effetto deflattivo dell'indennizzo applicato in seguito all'accertata violazione dell'art. 3 CEDU, che la relativa riduzione di pena è considerata come scontata a tutti gli effetti e che, pertanto, potrà essere utilmente calcolata ai fini del raggiungimento dei limiti di pena previsti per l'applicazione dei benefici penitenziari e delle misure alternative al carcere.</i></p>
--	--	---

**Art. 54**  
**(Liberazione anticipata)**

Testo vigente	Proposta "Commissione Giostra"	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.</p> <p>2. La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p>1. Al condannato a pena detentiva che ha <b>tenuto regolare condotta e</b> dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di <b>sessanta</b> giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, <b>di misura alternativa alla detenzione, di detenzione domiciliare sostitutiva o di semilibertà sostitutiva.</b></p> <p>2. La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione della pena</p>	<p><i>Per consentire un rapido decremento della popolazione carceraria e contenere in tal modo il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario, la proposta di modifica dell'istituto della liberazione anticipata prevede una consistente implementazione della misura della riduzione di pena applicabile, che viene portata, dagli attuali 45 giorni per ogni semestre di pena espiata, a 60 giorni.</i></p> <p><i>Tuttavia, per assicurare alla riforma effetti di lungo periodo occorre introdurre modifiche strutturali, evitando il ricorso a strumenti di natura "speciale" e "a tempo", per preferire, invece, la stabilizzazione del nuovo beneficio, rimodellando l'istituto della liberazione anticipata (art. 54 ord.penit.) evitando meri "sconti di pena" senza alcun bilanciamento dal punto di vista delle esigenze di prevenzione generale e valorizzando, altresì, oltre alla effettività nel tempo del nuovo istituto, la finalità</i></p>

<p>3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.</p>	<p><b>3-bis. In caso di proficua partecipazione ai progetti di pubblica utilità di cui all'art. 20-ter, attestata dal gruppo di osservazione e trattamento di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, la detrazione di pena concessa ai sensi del comma 1 è aumentata nella misura di un giorno per ogni cinque giorni di partecipazione al progetto. Per ogni semestre di detenzione la maggior detrazione disposta ai sensi del presente comma non può eccedere i quindici giorni.</b></p>	<p>detentiva, <b>della detenzione domiciliare sostitutiva o della semilibertà sostitutiva.</b></p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>originaria della liberazione anticipata in funzione premiale e di incentivo all'adesione alle regole e al trattamento penitenziario.</i></p> <p><i>In questa prospettiva riformatrice, a fronte della stabilizzazione della importante premialità, l'istituto è rimodulato inserendo quale requisito ulteriore per il riconoscimento della riduzione di pena, accanto all'accertata adesione all'opera di rieducazione, quello della "regolare condotta" mantenuta dal condannato all'interno dell'istituto di pena, così da valorizzare la dimensione del "patto" che lo Stato stringe con il detenuto, rinunciando ad una parte significativa della pretesa punitiva a fronte del rispetto, da parte dell'interessato, delle regole minime dell'esecuzione intramuraria.</i></p>
<p>4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Questa strutturazione del beneficio, volto a recuperare la più genuina ratio nel contesto dell'esecuzione penitenziaria, contribuisce, inoltre, a implementare la funzione della liberazione anticipata sul fronte dell'ordine interno degli istituti di pena, responsabilizzando i</i></p>

		<p><i>detenuti, favorendo l'ordinato svolgersi della vita all'interno delle sezioni detentive, creando un ambiente favorevole al proficuo sviluppo del trattamento e rendendo, altresì, più agevole l'attività della Polizia penitenziaria.</i></p> <p><i>L'intervento, infine, precisa a quali benefici può essere applicata la liberazione anticipata, così risolvendo i dubbi applicativi emersi nella prassi.</i></p> <p><i>La modifica introdotta al comma 2 mira a chiarire il ruolo del pubblico ministero nell'esecuzione delle pene sostitutive di natura detentiva, con l'indicazione che il PM incaricato dell'esecuzione emette l'ordine di esecuzione anche con riferimento alle pene sostitutive. In tal modo, colmando una lacuna della "riforma Cartabia", si consente all'organo che cura l'esecuzione di aggiornare – anche con riguardo alle pene sostitutive - il fine-pena in seguito alle concessioni della liberazione anticipata. Si intende in tal modo risolvere un cortocircuito applicativo che ha contribuito in modo significativo a rendere complessa la procedura applicativa del beneficio</i></p>
--	--	---

<p>4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</p>	<p>4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma primo si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</p>	<p><i>alle pene sostitutive, in assenza dell'imprescindibile riferimento costituito dall'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero.</i></p>
---	---	--

**Art. 69-bis  
(Procedimento in materia di liberazione anticipata)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo <a href="#">54</a>, comma 4, il magistrato di</p>	<p>1. L'istanza di liberazione anticipata può essere proposta dal condannato, dai suoi prossimi congiunti, dal difensore ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.</p>	<p><i>La modifica della disciplina procedimentale di cui al comma 1 della disposizione intende ispirarsi alla sentenza costituzionale n.201 del 29 dicembre 2025, che ha reintrodotto la natura dispositiva del beneficio, ora nuovamente azionabile anche a istanza di parte.</i></p>

<p>sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.</p> <p>2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.</p> <p>3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.</p> <p>4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal</p>	<p><b>2. Allo scadere del termine di sei mesi antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare come individuato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1.</b></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p>4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di</p>	<p><i>Il nuovo testo riproduce il disposto dell'art. 57 ord.penit., che già menziona i medesimi soggetti tra coloro che possono formulare l'istanza di liberazione anticipata.</i></p> <p><i>La modifica al comma 2 coordina la disciplina processuale con la modifica dell'istituto attuata con l'intervento sul comma 1 e contiene uno specifico riferimento alla disposizione del codice di procedura penale che ha introdotto l'indicazione del c.d. "fine pena virtuale" a cura del pubblico ministero che cura l'esecuzione. La modifica precisa altresì il termine fissato per la valutazione officiosa da parte del magistrato di sorveglianza tenendo conto della maggiore consistenza del beneficio introdotta con la modifica dell'art. 54.</i></p> <p><i>La soppressione del comma 3 è conseguente alla pronuncia costituzionale n. 201 del 2025.</i></p> <p><i>La soppressione dell'ultimo periodo del comma 4 è coerente con la modifica del comma 1.</i></p>
--	--	---

<p>magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.</p> <p>5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30 bis.</p>	<p>procedura penale. <del>Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.</del></p> <p>5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro <b>quindici</b> giorni dalla comunicazione o notificazione <b>dell'ordinanza</b>, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30 bis.</p>	<p><i>La modifica del comma 5 intende uniformare il termine di impugnazione del provvedimento in materia di liberazione anticipata a quello indicato in via generale dall'art. 667 comma 4, c.p.p. e, per quanto concerne il reclamo in materia di permessi premio, dalla recente modifica introdotta con il d.l.24 febbraio 2026 n.23, come convertito dalla l. n. 54 del 24 aprile 2026.</i></p>
--	--	--



### Efficacia delle nuove disposizioni

	Proposta	Relazione illustrativa
	<p><b>1. L'incremento della detrazione di pena previsto con la modifica dell'art. 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n.354 introdotta con il presente decreto-legge, relativo ai semestri già positivamente valutati dal giudice di sorveglianza, è disposto, su istanza dell'interessato, del suo difensore o del consiglio di disciplina dell'istituto, con riguardo alle esecuzioni in corso al momento di entrata in vigore del presente decreto-legge, dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.</b></p>	<p><i>La disposizione vuole evitare il ripetersi delle criticità verificatesi con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di riduzione controllata della popolazione carceraria, con il quale si era introdotta la c.d. "liberazione anticipata speciale" che prevedeva la possibilità (fino al 24 dicembre 2015) di detrarre 75 giorni di pena per ogni semestre di pena scontata, anziché 45 giorni, con applicazione retroattiva alle esecuzioni in corso, facendo retroagire l'efficacia del più ampio beneficio all'indietro per un determinato numero di anni/semestri.</i></p> <p><i>A causa dell'enorme mole di procedimenti che si era scaricata sui circa 200 magistrati di sorveglianza in servizio, si erano verificati ritardi nella definizione delle istanze aggravando, inoltre, il lavoro delle cancellerie e provocando a cascata l'allungamento dei tempi di definizione delle altre tipologie di benefici, come misure alternative, permessi premio o lavoro all'esterno.</i></p> <p><i>Per evitare di determinare una nuova paralisi degli uffici della sorveglianza, la disposizione transitoria prevede che, per i periodi detentivi già positivamente valutati dalla magistratura di sorveglianza, l'incremento di detrazione (cioè i 15 giorni in più per ogni semestre di pena già scontata e già positivamente valutato dal magistrato di sorveglianza) sia effettuato direttamente dagli uffici esecuzione delle Procure, risolvendosi, la detta operazione, in un mero calcolo matematico scevro da qualsivoglia apprezzamento discrezionale, con un risparmio notevole di lavoro non necessario per le cancellerie degli</i></p>

		<i>uffici di sorveglianza (che, infatti, dovrebbero acquisire la documentazione necessaria proprio presso gli uffici esecuzione della Procura).</i>
--	--	---



